



**TRIBUNALE DI MATERA**  
**SEGRETERIA-PRESIDENZA**

Tel.0835/343224-225-226

N. 2103 PROT.

Matera, 15 settembre 2016

Risposta a nota n.

**OGGETTO:** Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26/3/2001 – art.165 C.P. artt.186 co.9 bis e 87 co.8 bis O.d.S. (C.d.S.)

Al Signor Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale M A T E R A

AL Sig.Presidente della sezione penale SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati M A T E R A

All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna  
Via Dei Mille P O T E N Z A

Funzionari area penale:  
Sig.ra Bruna Carbellano  
Sig.ra Filomena Liuzzi SEDE  
Giudice di Pace MATERA  
Giudice di Pace PISTICCI

Sig.Gerardo Spera SEDE  
(per la pubblicazione sul sito)

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed il Comune di Grassano, sottoscritta in data 14.9.2016.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**(dr.ssa Filomena PERRONE)**

TRIBUNALE DI MATERA  
E  
COMUNE DI GRASSANO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  
ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 29 agosto 2000 n. 274  
e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 *bis* del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V *bis* D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente *"nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato"*;
- l'art.186 comma 9 *bis* e l'art. 187 comma 8 *bis* C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze"*;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

## CONSIDERATO CHE

il Comune di Grassano, con sede alla P.zza Arcangelo Ilvento snc, cod. fisc./P. IVA 80002540773, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

## SI STIPULA

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Catalani Gaetano, Presidente del Tribunale Ordinario di Matera, giusta la delega di cui in premessa, ed Comune di Grassano, nella persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, dott. Francesco Sanseverino, autorizzato alla sottoscrizione.

### Art. 1 Attività da svolgere

Il Comune consente che un numero di 1 (uno) condannato possa svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato. Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

### Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dal condannato conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del

decreto legislativo n. 274 del 2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/90 e degli artt. 186 comma 9 *bis* e 187 comma 8 *bis* C.d.S., il giudice con il decreto penale di condanna o con la sentenza, incarica l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di verificare l'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al giudice.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

### **Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

Il Comune, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata a prendere in carico il condannato.

### **Art. 4 Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art. 5 Divieto di retribuzione ed assicurazioni sociali**

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

Il Comune ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Matera eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e si impegna, inoltre, a consentire, in qualsiasi momento, le attività di controllo da parte del predetto Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni,

dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

#### **Art. 7 Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

#### **Art. 8 Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale di cui in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Li, 14/09/2016

Il Presidente del Tribunale



Il Sindaco